



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

>Eolie Patrimonio dell'umanità<

----- • -----

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

----- • -----

- Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 48/CC del 28.09.2001 -
- Esecutiva ai sensi di Legge -

INDICE

TITOLO I° – Oggetto e finalità del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO.

TITOLO II° – Disposizioni Generali.

ART. 3 – DEFINIZIONI.

ART. 4 – PUBBLICITA'.

ART. 5 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA.

ART. 6 – SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE.

ART. 7 – ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO.

ART. 8 – SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROVVISORIO PER CANTIERI DI LAVORO.

ART. 10 – SERVITU' FOGNARIA.

ART. 11 – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILATI A CIVILI.

ART. 12 – SCARICHI VIETATI.

TITOLO III° – Procedure di Autorizzazione allo scarico e relativa disciplina.

ART. 13 – NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 14 – AUTORITA' COMPETENTE.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI ESISTENTI.

ART. 17 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI NUOVI.

ART. 18 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI NUOVI.

ART. 19 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO.

ART. 20 – ONERI DI ISTRUTTORIA.

ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

ART. 22 – DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI.

ART. 23 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

ART. 24 – CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA.

ART. 25 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE.

ART. 26 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI.

TITOLO IV° – Limiti di accettabilità degli scarichi.

ART. 27 – SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI.

ART. 28 – SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI.

ART. 29 – SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA' SANITARIA.

ART. 30 – SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

ART. 31 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO.

ART. 32 – DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI E TERMINALI.

TITOLO V° – Modalità Tecniche di Allacciamento.

ART. 33 – GENERALITA'.

ART. 34 – SCARICHI PROVENIENTI DA OGNI TIPO DI INSEDIAMENTO.

ART. 35 – PRESCRIZIONI TECNICHE.

ART. 36 – ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE.

ART. 37 – SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI.

ART. 38 – PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE.

TITOLO VI* – Conferimento di liquami mediante mezzi mobili.

ART. 39 – CONFERIMENTI AMMESSI.

ART. 40 – LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO.

ART. 41 – CAUTELA PER LE OPERAZIONI DI SCARICO, SCARICO E TRASPORTO.

ART. 42 – AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI ANALITICI.

TITOLO VII* – Scarichi contenenti una o più sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 258/2000.

ART. 43 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

ART. 44 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

ART. 45 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI CONTENENTI SOSTANZE DI CUI AGLI ELENCHI 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL D. LGS. n. 258/2000.

ART. 46 – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

ART. 47 – CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE.

TITOLO VIII* - Disposizioni Finanziarie.

ART. 48 – CANONE.

ART. 49 – CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI.

ART. 50 – CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI.

ART. 51 – RISCOSSIONE.

ART. 52 – SANZIONI E CONTENZIOSO.

ART. 53 – CANONE DOVUTO PER CONFERIMENTO DI REFLUI MEDIANTE MEZZI MOBILI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E/O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI.

TITOLO IX* - Disposizioni transitorie e finali.

ART. 54 – RINVIO.

ART. 55 – ENTRATA IN VIGORE.

Titolo I

Oggetto e finalità del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 Maggio 1986 n. 27 ed in attuazione degli articoli 12, comma I° n.2; 13, comma I° n 2 lettera b; e 14, comma I°, della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;*
- b) Il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dalla autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamenti adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;*
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;*
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;*
- e) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;*
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.*

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

ART. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di :

- 1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall'art. 5 della legge regionale n. 27/86 e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.*
- 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;*
- 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 33 E 34 del D. Legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.*

TITOLO II

Disposizioni Generali

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

- 1) acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;*
- 2) acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;*
- 3) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;*
- 4) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;*
- 5) pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti da attività umane, come prevista dai successivi art. 5 e 6;*

6) *canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna.*

Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale sifonato;

7) *fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata da dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.*

8) *canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto d'ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al pozzetto sifonato da realizzare nelle immediate adiacenze del collettore pubblico stradale.*

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione al nome, si distinguono:

a) *scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazione collegati tra loro in un area determinata ed adibita a civile abitazione dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;*

b) *scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrano nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n.27/86, i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76;*

c) *scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Legislativo n. 152/99 nonché ogni altro scarico che contenga tali sostanze. La qualità degli scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.*

ART. 4 - PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale o la sede del Gestore del servizio per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio del Gestore, previo versamento della somma di lire 20.000 (€ 10,32) suscettibile di aggiornamenro.

ART. 5 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Nella zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature.

Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.

Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito da parte dell'autorità comunale o dal Gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale.

L'autorità comunale o il Gestore del servizio potranno imporre tempi più brevi qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, nonché quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 258/00, e dal punto 2 dell'allegato 5 allo stesso decreto, l'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti, sia civili che industriali, insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune o il Gestore del servizio può imporre un tempo più breve quando per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico sanitarie, lo giudicasse necessario.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale o la sede del Gestore del servizio viene tenuta a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Gestore, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

ART. 6 - SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

ART. 7 - ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

ART. 8 - SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Il Sindaco potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n.152/99, così come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 258/2000. Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROVVISORIO PER CANTIERI DI LAVORO

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Sindaco o il Gestore potranno consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore proporzionalmente alla qualità ed alla quantità del refluo, nonché alla durata temporale dello scarico.

ART. 10 - SERVITU' FOGNARIA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell' art. 1043 del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall' U.T.C. o dal Gestore del servizio.

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell' U.T.C. (servizi fognari) ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

ART. 11 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a domestici, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di tre pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, ed il terzo sifonato ubicato come specificato all'art. 7 comma 7, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

ART. 12 - SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possono provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca della autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

TITOLO III

Procedure di Autorizzazione allo scarico e Relativa disciplina

ART. 13 - NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale n. 27/86. L'Autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove richiesta. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

ART. 14 - AUTORITA' COMPETENTE

L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Gestore del servizio cui compete l'istruzione della pratica, è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché in regola con le norme edilizie e purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. Il Gestore del servizio si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

Qualora l'allacciamento non fosse conforme alle norme del presente regolamento il Gestore inviterà l'utente a regolarizzarlo.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio addebitando le spese necessarie per eseguire i lavori di modifica.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI ESISTENTI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a domestici che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento richiede l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI NUOVI

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI NUOVI

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a domestici, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata nella gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del 13 maggio 1995).

ART. 19 - VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Le autorizzazioni allo scarico hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nei termini di cui al precedente comma.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al successivo art. 45, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento a ristrutturazione da cui derivi uno scarico

avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove richiesta. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

ART. 20 - ONERI DI ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE OPERE

Per la valutazione delle spese per l'allaccio alla pubblica fognatura, la condotta si ritiene idealmente posta al centro della strada comunale.

Il costo delle opere occorrenti per la realizzazione di detto allaccio saranno a carico dell'utente.

La spesa complessiva sarà quantificata dall'organo tecnico del Gestore del servizio che provvederà, preventivamente, a determinare il costo reale dei lavori, in base alle tariffe ricavate dal prezzario regionale in vigore e ove non previste da quelle ricavate da regolari analisi, e sommando ad esso gli oneri qui di seguito indicati:

- 1. I.V.A. (secondo l'aliquota prevista dalle vigenti normative);*
- 2. Competenze tecniche secondo le normative vigenti;*
- 3. £. 60.000 (E. 30,99) per spese istruzione pratica.*

L'importo di cui al punto 3 verrà aggiornato dall'Amministrazione Comunale ogni volta che si renderà necessario.

Il Gestore del servizio sottoporrà al richiedente il preventivo di spesa, e dopo aver ottenuto l'assenso dallo stesso ed il pagamento anticipato dell'80% dell'importo preventivato, provvederà a realizzare i lavori di allaccio in questione. Ad ultimazione lavori, verificata la corrispondenza di quanto preventivato, il richiedente provvederà al pagamento del restante importo, salvo conguaglio, entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore del servizio. Qualora l'utente non provvedesse a tale versamento si procederà ad inserire a ruolo, nei modi di legge, l'importo a saldo aumentato dell'incidenza di mora ed interessi.

Le tubazioni posate saranno di proprietà del Comune di Lipari che provvederà al loro mantenimento, tramite il Gestore del servizio, operando liberamente anche su sede stradale privata.

Laddove le tubazioni di adduzione siano già esistenti, e per l'attivazione della nuova concessione sia sufficiente la posa in opera o riattivazione del solo contatore, saranno posti a carico del concessionario le sole spese relative a tale intervento in base alle tariffe in vigore.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

- 1) - stralcio della planimetria catastale (in duplice copia) in scala idonea con l'indicazione del punto di allaccio delle rete pubblica (indicando l'eventuale pozzetto intermedio, il pozzetto sifonato e di linea);*
- 2) - copia del documento di identità;*
- 3) - copia del codice fiscale;*
- 4) - documentazione specifica che sarà richiesta a seguito dell'istruttoria della pratica in rapporto al tipo di allaccio. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della qualità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, della descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, all'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione utilizzati. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000 derivanti dai*

cicli produttivi indicati nella medesima Tab. 3/A, la domanda di autorizzazione allo scarico dovrà altresì indicare:

- *La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla stessa tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di giorni lavorativi;*
- *Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.*

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

ART. 22 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI

L'attuazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;*
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6;*
- c) per realizzazioni di opere non conformi a quelle preventivamente approvate dall'organo tecnico e/o alle prescrizioni date.*

ART. 23 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorità competente può in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all' art. 12 del presente regolamento.

ART. 24 - CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a domestici che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché le norme previste dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 152/99.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;*
- b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione, al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;*
- c) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;*
- d) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;*
- e) controllare la funzionalità delle reti di scarico;*
- f) Installare contatori differenziati.*

L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia la possibilità di riutilizzare delle acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo

nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento, in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteorica che della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 25 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, uno per ogni fonte di prelevamento, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese de verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio.

Il Gestore del servizio procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

I contatori devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.

Il Gestore del servizio può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione dei contatori, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

Il Gestore del servizio potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

ART. 26 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il Sindaco e/o il Gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a domestici.

TITOLO IV

Limiti di accettabilità degli scarichi

ART. 27 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

ART. 28 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI

Sono assimilabili a domestici e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrano nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla

legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente articolo 22, lett. a).

La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

ART. 29 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA' SANITARIA

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie, siano essi assimilabili a domestici o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

ART. 30 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri ivi non previsti, a quelli dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000.

Il Sindaco o l'ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale.

ART. 31 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Il Sindaco o il Gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli articoli 28, 29 e 30 del presente Regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con il Gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

ART. 32 - DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI E TERMINALI

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal presente regolamento. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di lavaggio o di raffreddamento, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

TITOLO V

Modalità' Tecniche di Allacciamento

ART. 33 - GENERALITA'

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

ART. 34 - SCARICHI PROVENIENTI DA OGNI TIPO DI INSEDIAMENTO

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre autorizzati dal Sindaco e/o dal Gestore del servizio e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'organo tecnico del Gestore.

Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal Comune o dal Gestore del servizio. Il Sindaco e/o il Gestore può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il controllo dell'organo tecnico del Gestore.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'organo tecnico in assenza di tali imbocchi

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Comune e/o il Gestore provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei.

Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal Gestore del servizio.

ART. 35 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere, dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede, così come previsto all'art. 3.

ART. 36 - ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

ART. 37 - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a domestici dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

ART. 38 - PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti a sifone di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto predetto in poi sono di proprietà privata anche se insistente sul suolo pubblico.

Il Gestore del servizio, a spese del titolare dello scarico, realizza le opere di allacciamento alla fognatura.

Rimane a carico dell'Ente la manutenzione del pozzetto a sifone fino al collettore di allaccio.

TITOLO VI

Conferimento di liquami mediante mezzi mobili

ART. 39 - CONFERIMENTI AMMESSI

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi nell'allegato " D " del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella 3 del D. Lgs. n. 258/2000.

ART. 40 - LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

Lo scarico dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto centralizzato se munito di pozzetto di scarico adeguato.

Il Sindaco e/o il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabiliranno le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale autorizzato dal Gestore che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 potranno essere conferiti agli impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, di quelli della tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000. L'ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

ART. 41. - CAUTELA PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico sanitaria e ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto e tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

ART. 42 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI ANALITICI

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a

domestici, mediante autobotte o autoespurgo, agli impianti di depurazione, è subordinata ai pareri favorevoli degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso.

Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall'art. 41 della Legge regionale n. 27/86.

Il Sindaco o il Gestore ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse il Sindaco o il Gestore o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.

TITOLO VII

Scarichi contenenti una o più sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 258/2000

ART. 43 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le utenze i cui scarichi contengono una o più sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

ART. 44 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art.21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli elenchi 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicato per un numero massimo di ore lavorative e per un numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
- d) I mezzi tecnici impegnati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- e) I sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di immissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Il Comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Il Comune stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

ART. 45 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI CONTENENTI SOSTANZE DI CUI AGLI ELENCHI 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL D. LGS. N. 258/2000

a) Nuovi impianti

Il Gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nella Tab. 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000, secondo quanto prescritto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo.

ART. 46 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 152/99, così come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;*
- 2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- 3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.*

ART. 47 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 258/2000, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

TITOLO VIII **Disposizioni Finanziarie.**

ART. 48 - CANONE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e dovuto, all'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle acque scaricate.

ART. 49 - CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La tariffa applicata è quella stabilita dall'autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatto parti al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite

dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura.

Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

ART. 50 - CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O ASSIMILABILI A DOMESTICI

I titolari di attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, dovranno dotarsi di contatori differenziati.

Per i servizi di fognatura e depurazione è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata. Tale tariffa verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni legislative vigenti.

È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate, secondo le direttive impartite dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 152/99.

ART. 51 - RISCOSSIONE

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 Gennaio 1994, n. 36 per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 Settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili e la riscossione è effettuata ai sensi dell'art. 68 e previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

ART. 52 - SANZIONI E CONTENZIOSO

Per tutto quanto attiene le sanzioni amministrative, le sanzioni penali ed il danno ambientale si rimanda al Titolo V del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000.

ART. 53 - CANONE DOVUTO PER IL CONFERIMENTO DI REFLUI MEDIANTE MEZZI MOBILI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E/O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili da parte di terzi, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.

La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 50 del presente regolamento.

ART. 54 - CONTROLLI

Per verificare il rispetto dei parametri previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento l'Amministrazione Comunale conferirà incarico ad un chimico di fiducia, debitamente abilitato, che provvederà alla esecuzione di analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche per la definizione della funzionalità dell'impianto di pretrattamento del Comune e degli scarichi liquidi di insediamenti produttivi civili non assimilabili ad abitativi, sia che recapitano in pubblica fognatura che al di fuori di essa; ai sensi del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e della L.R. n. 27/86.

TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali.

ART. 55 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altra norma ed altri Regolamenti adottati precedentemente dal Consiglio Comunale.

Allegato 1

Riferimenti Legislativi

Legislazione statale:

Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977;

D.P.R. 24 maggio 1977;

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 133;

Legge 5 gennaio 1994 n. 36;

Legge 17 maggio 1995 n. 172;

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 172;

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000

Legislazione Regionale:

Legge 18 giugno 1977 n. 39 e sue modifiche ed integrazioni;

Legge 15 maggio 1986 n. 27 e sue modifiche ed integrazioni;

Legge 15 maggio 1991 n. 29;

Legge 10 gennaio 1995 n. 10;

Legge 11 agosto 1995 n. 58;

Decreto Assessoriale 20 giugno 1990 n. 620;

Circolare 30 ottobre 1986 n. 4;

Circolare 9 marzo 1987 n. 9460;

Circolare 18 ottobre 1991 n. 63110;

Circolare 13 maggio 1994 n. 38334;

Circolare 26 maggio 1997 n. 11840.